

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2547 del 21/05/2021
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2550 del 18/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventuno MAGGIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE** (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) **E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA** PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° settore (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 ROMEA km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'AIA rilasciata a seguito di modifica sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi;
- avviata la coltivazione del 9° settore a far tempo dal 04/08/2016, tale lotto funzionale che veniva esaurito in data 31/07/2019 con un conferimento di 756.851 tonnellate di rifiuti a smaltimento (ns. PG/2019/123790) veniva dotato nel settembre 2020 di copertura provvisoria (ns. PG/2020/147373) finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento in attesa della copertura superficiale finale che resta da realizzare ai fini della chiusura definitiva ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi;
- attualmente la coltivazione riguarda il **10° settore** realizzato in estensione con collegamento fisico al sistema di discarica per rifiuti non pericolosi, in adiacenza agli esistenti 7°-8° settore su cui va ad addossarsi (lato Est), costituendo su un'area di sedime complessivamente pari a 55.981 m² un unico stralcio funzionale oggetto di ampliamento di capacità complessiva pari a 597.847 m³. In particolare, con tale ampliamento al 10° settore si rendeva disponibile, su un'area di sedime (comprensiva dell'area in appoggio su 7°-8° settore) pari a 25.357 m², un ulteriore volume utile di abbancamento calcolato in 188.585 m³ ad assestamenti e cedimenti avvenuti fino alla quota di 18,60 m s.l.m., a cui corrisponde un volume disponibile non assestato pari a 263.000 m³ fino alla quota di 25,75 m s.l.m. A tale capacità corrisponde una quantità complessiva della miscela rifiuti-inerti di recupero conferibile nell'estensione al 10° settore pari a 251.691 tonnellate, di cui **209.743 tonnellate** di rifiuti a smaltimento (**D1**) e **41.948 tonnellate** di rifiuti a recupero (**R5/R11**) per la copertura giornaliera e la sistemazione durante la gestione operativa della discarica. In coltivazione dal 01/08/2019, la volumetria disponibile al 31/12/2020 risultava pari a 50.608 m³;
- con tale AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, sempre ai fini della gestione operativa, veniva altresì autorizzato l'utilizzo di ulteriori quantitativi di rifiuti destinati a recupero (**R5**) per la regolarizzazione e copertura provvisoria di tale porzione di discarica al termine dei conferimenti dei rifiuti a smaltimento, prima della copertura superficiale finale e chiusura (**3.200 tonnellate** per 10° settore);
- ai fini della chiusura definitiva del lotto funzionale costituito da 7°-8°-10° settore della discarica, in ottemperanza all'AIA, risulta completata per la 1° fase la copertura superficiale finale delle porzioni esaurite di 7°-8° settore non interferenti con la coltivazione dell'estensione al 10° settore, come comunicato dal gestore in data 10/12/2020 (ns. PG/2020/178590);

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 07/04/2021 (ns. PG/2021/54125) riguardante l'ottimizzazione nella gestione del volume utile autorizzato del 10° settore della discarica in oggetto;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e smi* recante requisiti tecnici per le discariche di rifiuti che, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, costituiscono riferimento ai fini dell'AIA fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare le seguenti variazioni:

- ✓ l'ottimizzazione nella gestione del volume utile del 10° settore della discarica in oggetto con possibilità di conferimento di ulteriori 18.000 tonnellate di rifiuti (da destinare complessivamente a smaltimento D1 e a recupero R5/R11 per la copertura giornaliera e la sistemazione durante la gestione operativa di tale parte di discarica) rispetto al quantitativo sottostimato in fase progettuale, in ragione del progressivo incremento della densità dei rifiuti smaltiti verificatosi nel corso del periodo di esercizio, senza alcuna modifica della volumetria, delle quote e dei profili già autorizzati in AIA;
- ✓ sulla base dell'esperienza maturata in fase di copertura provvisoria del 9° settore, non si prevede di utilizzare la quota di rifiuti destinati a recupero (R5) per la regolarizzazione e copertura provvisoria al termine dei conferimenti dei rifiuti a smaltimento, prima della copertura superficiale finale e chiusura (fissata in AIA pari a 3.200 tonnellate, poiché le modalità adottate per la realizzazione della copertura provvisoria con terreno argilloso non necessitano di rifiuti inerti specifici per le operazioni di regolarizzazione, oltre alle oggettive difficoltà di reperimento sul mercato di detti rifiuti;

che non necessitavano di essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 25/03/2021 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto Promozione e Sostenibilità Ambientale, pur non rientrando nell'ambito della valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2021/46605);

CONSIDERATO che:

- tale intervento di recupero volumetrico non comporta alcuna modifica in termini dimensionali della parte di discarica interessata;
- in termini strutturali, per l'attuazione di tale intervento di recupero volumetrico sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia sismica, per cui il gestore provvederà al deposito sismico presso lo Sportello unico comunale secondo le indicazioni procedurali fornite dalla Regione Emilia-Romagna con circolare illustrativa prot.PG.2020.0077588 del 31/10/2020, preventivamente all'inizio dei conferimenti delle quantità incrementate di rifiuti nell'estensione al 10° settore della discarica in oggetto;
- rispetto alla potenzialità di recupero energetico installata, risulta verificata l'adeguatezza in termini di corretto dimensionamento dell'esistente sistema di trattamento del biogas captato, in relazione alle quantità incrementate di rifiuti nell'estensione al 10° settore della discarica in oggetto;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi, per le parti interessate;

VISTE le modifiche introdotte al D.Lgs n. 36/2003 e smi dal *Decreto Legislativo 3 settembre 2020, 121* che, tra l'altro, abroga il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

VISTO il Report Annuale presentato per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA dal gestore, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, contenente la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate nel corso dell'anno 2020 e dei relativi risultati con una verifica di conformità rispetto ai limiti e alle prescrizioni contenuti nell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi (ns. PG/2021/76690);

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO in particolare l'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi relativamente alle garanzie finanziarie da prestare per la gestione delle discariche;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2281 del 15/11/2004* "D.Lgs n. 36/2003 – Articolo 14 - Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche" rispetto cui nulla muta relativamente a quanto stabilito dalla predetta DGR n. 1991/2003;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che il comparto di trattamento/smaltimento di rifiuti sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6, in cui rientra l'installazione IPPC in oggetto, risulta registrato EMAS (n. IT-000879);

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione operativa e post-operativa delle diverse parti della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto e connessa attività di recupero energetico del biogas nell'installazione in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 e DGR n. 2281/2004 soprarichiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito. Per la parte di discarica interessata dalla modifica in questione (7°-8° settore con estensione al 10° settore), le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono variazioni in termini di ammontare e durata, dovranno pertanto essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dal gestore in data 07/04/2021 (ns. PG/2021/54125), così come sommariamente descritte nelle premesse, riguardanti l'ottimizzazione nella gestione del volume utile autorizzato del 10° settore della discarica, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'**attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° settore con ampliamento al 10° settore** (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) **e connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica** presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 07/04/2021 (ns. PG/2021/54125), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi con versamento effettuato in data 01/04/2021 per un importo pari a € 250,00.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018, si prende atto che:

- ✓ I conferimenti di rifiuti a smaltimento nel **9° settore** della discarica venivano terminati in data 31/07/2019. Nel settembre 2020 tale parte di discarica esaurita veniva dotata di copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento in attesa della copertura superficiale finale che resta da realizzare ai fini della chiusura definitiva ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi.
- ✓ Attualmente la coltivazione riguarda il **10° settore** realizzato in estensione con collegamento fisico al sistema di discarica per rifiuti non pericolosi, in adiacenza agli esistenti 7°-8° settore su cui va ad addossarsi (lato Est), costituendo su un'area di sedime complessivamente pari a 55.981 m² un unico stralcio funzionale oggetto di ampliamento di capacità complessiva pari a 597.847 m³. In particolare, con tale ampliamento al 10° settore si rendeva disponibile, su un'area di sedime (comprensiva dell'area in appoggio su 7°-8° settore) pari a 25.357 m², un ulteriore volume utile di abbancamento calcolato in 188.585 m³ ad assestamenti e cedimenti avvenuti fino alla quota di 18,60 m s.l.m., a cui corrisponde un volume disponibile non assestato pari a 263.000 m³ fino alla quota di 25,75 m s.l.m. A tale capacità corrisponde una quantità complessiva della miscela rifiuti-inerti di recupero conferibile nell'estensione al 10° settore pari a 251.691 tonnellate, di cui **209.743 tonnellate** di rifiuti a smaltimento (**D1**) e **41.948 tonnellate** di rifiuti a recupero (**R5/R11**) per la copertura giornaliera e la sistemazione durante la gestione operativa della discarica. In coltivazione dal 01/08/2019, la volumetria disponibile al 31/12/2020 risultava pari a 50.608 m³.
- ✓ Ai fini della chiusura definitiva del lotto funzionale costituito da 7°-8°-10° settore della discarica risulta completata per la 1° fase la copertura superficiale finale delle porzioni esaurite di 7°-8° settore non interferenti con la coltivazione dell'estensione al 10° settore.

2.c) Il Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione e sua cronologia riportato nell'AIA è aggiornato integrando il paragrafo D1) della Sezione D dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con la seguente azione di adeguamento/miglioramento di tipo gestionale:

D1) PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA

[...omissis...]

- *Alla luce del rinnovato quadro normativo in materia di discariche di rifiuti, il gestore è tenuto alla revisione e all'aggiornamento secondo quanto stabilito nell'AIA del **Piano di Gestione Operativa** della discarica previsto dal D.Lgs n. 36/2003 e smi, da trasmettere ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna entro il 30/06/2021.*

2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate sostituendo le prescrizioni impartita al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con le seguenti:

Prescrizioni

Le attività di gestione operativa e post-operativa delle porzioni di discarica per rifiuti non pericolosi costituite dai lotti funzionali 1°-2°-3° settore, 4° settore - 1°/2° stralcio, 5° settore, 6° settore, 7°-8° settore con estensione al 10° settore, 9° settore, compresa l'attività accessoria di recupero energetico del biogas di discarica, devono essere svolte nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e smi l'inizio del periodo di gestione post-operativa delle porzioni esaurite di discarica si ha con la comunicazione dell'approvazione della chiusura da parte dell'autorità competente solo a seguito della conclusione dei relativi lavori di realizzazione della copertura superficiale finale. Pertanto sino ad allora, nonostante siano cessati i conferimenti di rifiuti, le porzioni esaurite di discarica sono considerate ancora in gestione operativa e quindi il gestore è tenuto a seguire tutte le pertinenti prescrizioni dell'AIA per la gestione operativa, in particolare quelle relative alla sorveglianza, ai monitoraggi e alle manutenzioni.
2. Ai fini della chiusura definitiva della porzione esaurita di discarica per rifiuti non pericolosi costituita dal **1°-2°-3° settore**, il gestore è tenuto a procedere nell'ambito della gestione operativa di tale lotto funzionale della discarica alla realizzazione dei restanti lavori di copertura definitiva sommitale per il completamento della copertura superficiale finale entro il 31/12/2021.
3. Ai fini della chiusura definitiva della porzione esaurita di discarica per rifiuti non pericolosi costituita dal **9° settore**, al raggiungimento del 70% dei cedimenti attesi sul lungo periodo per l'assestamento alla quota finale autorizzata (cioè al limite massimo di altezza del corpo discarica fissato ad assestamenti e cedimenti avvenuti alla quota di 18,60 m s.l.m.) e comunque entro il 31/07/2022 il gestore è tenuto a dare avvio alla realizzazione della copertura superficiale finale, informando ARPAE – SAC e ST di Ravenna sul cronoprogramma dei relativi lavori.
4. Le porzioni esaurite di discarica per rifiuti non pericolosi costituite da **4° settore - 1°/2° stralcio, 5° settore, 6° settore** sono dotate di copertura superficiale finale. Per tali parti di discarica, chiusure definitivamente e in gestione post-operativa a far data, rispettivamente, dal 25/11/2015, dal 30/09/2018, dal 20/11/2018, deve essere data attuazione a quanto stabilito nel Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO) in cui sono individuati tempi, modalità e condizioni della fase di gestione successiva alla chiusura e le attività che sono poste in essere durante tale fase, con particolare riguardo alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi.
In proposito, devono essere garantite le attività necessarie alla corretta gestione post-operativa di tali lotti funzionali della discarica che si concretizzano nel mantenimento in efficienza delle reti, delle apparecchiature, degli impianti, dei presidi posti a tutela della salvaguardia ambientale in relazione all'impianto di discarica una volta terminata la fase operativa, e quindi terminati i conferimenti e la messa a dimora dei rifiuti. Le attività per il mantenimento dell'efficienza sono inoltre completate dall'insieme dei controlli necessari per garantire la sicurezza dell'impianto nel suo complesso, comprendendo quindi le attività di verifica e ispezione dell'integrità di tutti i sistemi presenti nonché le attività di monitoraggio e sorveglianza necessari per tenere sotto controllo ciascun aspetto ambientale correlato all'impianto.
5. La coltivazione riguarda il **10° settore** realizzato in estensione con collegamento fisico al sistema di discarica per rifiuti non pericolosi, in adiacenza agli esistenti 7°-8° settore su cui va ad addossarsi (lato Est), costituendo su un'area di sedime complessivamente pari a 55.981 m² un unico stralcio funzionale oggetto di ampliamento di capacità complessiva pari a 597.847 m³.
In particolare, con tale ampliamento al 10° settore è reso disponibile, su un'area di sedime (comprensiva dell'area in appoggio su 7°-8° settore) pari a 25.357 m², un ulteriore volume utile di abbancamento calcolato in 188.585 m³ ad assestamenti e cedimenti avvenuti fino alla quota di 18,60 m s.l.m., a cui corrisponde un volume disponibile non assestato pari a 263.000 m³ fino alla quota di 25,75 m s.l.m. A tale capacità corrisponde una quantità complessiva della miscela rifiuti-inerti di recupero conferibile nell'estensione al 10° settore pari a 269.691 tonnellate, di cui **224.743 tonnellate** di rifiuti a smaltimento (**D1**) e **44.948 tonnellate** di rifiuti a recupero (**R5/R11**) per la copertura giornaliera e la sistemazione durante la gestione operativa della discarica.
6. Per il lotto funzionale di discarica in coltivazione il gestore provvede, in ogni caso, ad effettuare rilevazioni almeno semestrali dei volumi occupati, dei cedimenti/assestamenti e al calcolo dei volumi residui disponibili ai fini anche di aggiornare e/o modificare i valori calcolati in fase preliminare. Tali dati devono essere validati tramite perizia tecnica redatta da terzi e asseverata da effettuare annualmente. Contestualmente deve essere eventualmente aggiornato il Piano Finanziario presentato.
7. Fatto salvo quanto di seguito indicato, le tipologie di rifiuti solidi per cui è ammesso lo smaltimento (D1) in discarica sono quelle elencate nella Tabella 1 riportata nella Sezione D1 dell'Allegato alla presente AIA.
8. Fermo restando l'impossibilità ordinaria del conferimento, è consentito lo smaltimento (D1) in discarica di rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e di rifiuti urbani costituiti da residui della pulizia stradale (EER 20 03 03) senza caratterizzazione analitica ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2) del D.Lgs n. 36/2003 e smi, esclusivamente in condizioni di fermata per manutenzione ordinaria ovvero straordinaria dell'impianto di Trattamento Meccanico (TM) gestito dalla stessa HERAmbiente SpA all'interno del medesimo Comparto km 2,6 a cui di norma sono destinati per il trattamento. Dei conferimenti straordinari in discarica di tali rifiuti urbani deve essere tenuta idonea registrazione, a disposizione degli organi di controllo (sia presso l'impianto TM, sia presso la

discarica); in particolare, devono essere annotate le quantità di rifiuti che non vengono prese in carico dall'impianto TM ma vengono dirottate direttamente in discarica o eventualmente verso altri destini, in relazione ai periodi di fermo impianto.

9. I rifiuti di cui alla famiglia 15 01 XX dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) ammessi allo smaltimento (D1) in discarica sono costituiti esclusivamente da imballaggi con contenuto di impurezze tale da impedirne l'avvio a forme di recupero, per cui il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo. In coerenza con gli obiettivi del PRGR, non è comunque ammesso lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata costituiti da carta e cartone, plastica, legno, metalli e vetro.
10. I rifiuti urbani non specificati altrimenti di cui al codice **EER 20 03 99** ammessi allo smaltimento (D1) in discarica sono costituiti esclusivamente da rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione.
11. Il gestore è altresì tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, dell'effettiva necessità allo smaltimento in discarica dei RAEE (codici EER 160214, 160216) motivando le ragioni della non idoneità al recupero.
12. I rifiuti solidi di origine urbana, che provengono esclusivamente dall'ambito territoriale regionale, sono ammessi allo smaltimento (D1) in discarica nel rispetto degli scenari di gestione e relativi flussi previsti dal PRGR come eventualmente modificati con successive deliberazioni, dalla Giunta regionale, in sede di monitoraggio del piano stesso. Al riguardo, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.
13. Fermo restando il vincolo di garantire la disponibilità delle volumetrie necessarie allo smaltimento dei rifiuti di origine urbana come pianificato dal PRGR, sono ammessi allo smaltimento (D1) in discarica anche quote di rifiuti speciali non pericolosi, in coerenza con i fabbisogni previsti da PRGR; al riguardo il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.
14. I rifiuti sono ammessi allo smaltimento (D1) in discarica a condizione che siano trattati ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 1 e all'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs n. 36/2003 e smi oppure a condizione che sia dichiarato che il loro trattamento non contribuisce al raggiungimento sia delle finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2003 e smi, riducendo le quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, come stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2003 e smi, sia agli obiettivi previsti dal PRGR.

Le tipologie di rifiuti conferite direttamente in discarica senza preventivo trattamento sono da identificare qualitativamente; nell'apposita dichiarazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, sono altresì da esplicitare le motivazioni per cui non è risultato indispensabile alcun trattamento.

15. I rifiuti sono ammessi allo smaltimento (D1) in discarica nel rispetto dei criteri di cui al D.Lgs n. 36/2003 e smi con le seguenti precisazioni:
 - 15.a) Fatto salvo il caso di cui al successivo punto 15.b), i rifiuti sono ammessi allo smaltimento in discarica a condizione che sia prevista la caratterizzazione analitica da parte del produttore/detentore in sede di caratterizzazione di base e in ambito di verifica di conformità e di verifica in loco da parte del gestore della discarica ai sensi degli artt. 7-bis, 7-ter, 11 del D.Lgs n. 36/2003 e smi.
 - 15.b) Ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2) del D.Lgs n. 36/2003 e smi, è consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione analitica delle seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti urbani classificati non pericolosi nel capitolo 20 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolte separatamente e rifiuti non pericolosi assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, ammessi a smaltimento in discarica senza caratterizzazione analitica ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2) del D.Lgs n. 36/2003 e smi

codice EER	Descrizione	Note
200202	terra e roccia	
200203	altri rifiuti non biodegradabili	
200301	rifiuti urbani non differenziati	solo in condizioni di fermo dell'impianto TM gestito da HERAmbiente SpA nel Comparto km 2,6
200302	rifiuti dei mercati	
200303	rifiuti della pulizia stradale	solo in condizioni di fermo dell'impianto TM gestito da HERAmbiente SpA nel Comparto km 2,6
200306	rifiuti della pulizia delle	

Rifiuti urbani classificati non pericolosi nel capitolo 20 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolte separatamente e rifiuti non pericolosi assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, ammessi a smaltimento in discarica senza caratterizzazione analitica ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2) del D.Lgs n. 36/2003 e smi		
	fognature	
200307	rifiuti ingombranti	
200399	rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione	

16. Ai sensi quanto previsto all'art. 7-sexies, comma 2) del D.Lgs n. 36/2003 e smi, per i rifiuti soggetti a caratterizzazione analitica sui parametri determinati sull'eluato del test di cessione sono concesse le seguenti **deroghe** ai limiti fissati dalla Tabella 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs n. 36/2003 e smi:

- per il parametro **DOC** fino al valore di **2.500 mg/l** (qualora non soddisfatte le note pertinenti di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs n. 36/2003 e smi);
- per il parametro **Cloruri** fino al valore di **5.500 mg/l**;
- per il parametro **Solfati** fino al valore di **6.000 mg/l**.

Per i restanti parametri è fatto salvo il rispetto dei limiti indicati nella Tabella 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs n. 36/2003 e smi, tenuto conto che si fa riferimento al valore per TDS qualora non siano determinati i valori per Solfati e Cloruri.

17. Salvo quanto disposto con la presente AIA, ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti a smaltimento (DI) in discarica sono in ogni caso fatte salve le previsioni degli artt. 6, 7, 7-quinquies del D.Lgs n. 36/2003 e smi.

18. Fermo restando le specificazioni di seguito stabilite, la determinazione delle caratteristiche dei rifiuti deve essere condotta mediante le caratterizzazioni di base, le verifiche di conformità e le verifiche in loco disciplinate dagli artt. 7-bis, 7-ter, 11 e dall'Allegato 5 del D.Lgs n. 36/2003 e smi. In particolare:

- Caratterizzazione di base

Possono essere conferiti in discarica esclusivamente rifiuti sottoposti alla caratterizzazione di base condotta dal produttore prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 36/2003 e smi e dei requisiti e criteri di caratterizzazione stabiliti all'Allegato 5, punti 2) e 3) dello stesso decreto.

Per i rifiuti regolarmente generati, la caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta con una frequenza minima di 1 volta/anno e, comunque, ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.

Per i rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto.

La scheda descrittiva del rifiuto conferito, redatta dal produttore e acquisita dal gestore della discarica deve contenere le informazioni richieste nell'Allegato 5, punto 2) al D.Lgs n. 36/2003 e smi, in sostanziale conformità al fac-simile allegato dal gestore.

Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di 5 anni.

- Verifica di conformità

Le verifiche di conformità da parte del gestore della discarica, atte ad accertare se i rifiuti possiedano le caratteristiche della relativa categoria di discarica e se soddisfino i criteri di ammissibilità, devono essere condotte nel rispetto dell'art. 7-ter del D.Lgs n. 36/2003 e smi per i rifiuti regolarmente generati sulla base dei dati forniti dal produttore con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, indipendentemente dai quantitativi di rifiuti conferiti annualmente. Per i rifiuti non regolarmente generati, non deve essere effettuata la verifica di conformità, in quanto le caratteristiche di ogni lotto sono determinate in fase di caratterizzazione di base.

Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'Allegato 6 al D.Lgs n. 36/2003 e smi.

Il gestore può effettuare i prelievi dei campioni dei rifiuti, per la verifica di conformità, direttamente presso la sede di produzione/detenzione del rifiuto, per avere la garanzia, oltre al prelievo di un'aliquota di campione di rifiuto direttamente dal processo produttivo che lo ha generato, anche una verifica dettagliata delle informazioni riportate in sede di caratterizzazione di base ovvero una più precisa conoscenza dell'attività produttiva che ha generato il rifiuto stesso. Il gestore può effettuare la verifica di conformità anche tramite l'invio da parte del produttore di un "campione certificato", eseguito ai sensi dell'Allegato 6 al D.Lgs n. 36/2003 e smi.

Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di 5 anni. È accettabile che la verifica di conformità effettuata su una specifica tipologia di rifiuto, produttore e ciclo produttivo originario valga indipendentemente dalla discarica/altro impianto gestito dal Gruppo HERA a cui è potenzialmente destinabile.

- Verifiche in loco

Le verifiche in loco da parte del gestore della discarica devono essere condotte nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs n. 36/2003 e smi.

Il prelievo di campione effettuato dal gestore con cadenza almeno annuale è diviso in almeno 2 aliquote, di cui un'aliquota da conservare a disposizione degli Organi di Controllo per un periodo non inferiore a 2 mesi. Il numero minimo di aliquote garantite deve essere esplicitato nel PGO della discarica, fatta salva la facoltà del gestore di campionarne un numero maggiore in ragione di proprie esigenze operative e analitiche.

- 19. I carichi dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica e sottoposti al campionamento per la successiva analisi di verifica vengono accettati con riserva e stoccati provvisoriamente in una zona della discarica, all'interno di idonee aree opportunamente attrezzate e individuate per evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente circostante la discarica.
Le aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in fase di analisi di verifica sono di norma localizzate nello stralcio funzionale di discarica in fase di coltivazione oppure, in caso di specifiche necessità operative, nei limitrofi settori già esauriti e in attesa di copertura superficiale finale.
La presa in carico dei rifiuti, sottoposti a verifica analitica, avviene con riserva in attesa della valutazione del risultato analitico e tale procedura viene annotata sul registro di carico/scarico. La presa in carico definitiva del rifiuto avviene con lo smaltimento in discarica del rifiuto conforme, oppure il rifiuto stesso viene restituito al produttore/detentore in caso di non conformità. In quest'ultimo caso viene prodotto, dal gestore della discarica, un formulario di identificazione del rifiuto, compilato nel rispetto della presente AIA, atto alla sola riconsegna del rifiuto al produttore/detentore che provvederà successivamente a destinarlo presso altro impianto.*
- 20. Le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi ammesse a recupero (R5/R11) per la copertura giornaliera e la sistemazione durante la gestione operativa sono esclusivamente quelle elencate nella Tabella 2 riportata nella Sezione D1 dell'Allegato alla presente AIA.*
- 21. Ai fini dell'esclusione dal versamento del tributo di cui alla Legge n. 549/1995 e LR n. 31/1996, per l'attività di copertura giornaliera dei rifiuti in discarica e di sistemazione durante la gestione operativa della discarica con rifiuti non pericolosi destinati a recupero (R5/R11) è ammessa una quota massima pari al 20% (in peso) dei rifiuti complessivamente destinati allo smaltimento in discarica, corrispondente ad un quantitativo massimo fissato pari a 44.948 tonnellate per l'estensione al 10° settore della discarica. Di tali rifiuti non pericolosi destinati a recupero in discarica viene tenuta una registrazione distinta.*
- 22. Fatto salvo quanto successivamente indicato per la tipologia di rifiuti di cui al codice EER 191209, i rifiuti ammessi a recupero (R5) in discarica devono presentare caratteristiche conformi ai corrispondenti rifiuti individuati nel DM 05/02/1998 e smi ovvero con eluato del test di cessione conforme ai limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi ad eccezione dei parametri cloruri, solfati, COD per cui sono concesse deroghe fino a valori, rispettivamente, di 5.500 mg/l, 6.000 mg/l, 2.500 mg/l.
Qualora i rifiuti non risultassero conformi ai limiti sopraindicati per essere destinati a recupero (R5) in discarica, tali rifiuti potranno essere smaltiti (D1) nella discarica stessa, previa verifica del rispetto dei pertinenti criteri di ammissibilità allo smaltimento, oppure respinti come carico non conforme. Di tali movimentazioni deve essere tenuta idonea registrazione ed evidenza documentale, a disposizione degli organi di controllo.*
- 23. Per i rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra di cui al codice EER 010413 è ammesso lo smaltimento (D1) in discarica esclusivamente dei carichi risultati non conformi per essere destinati a recupero (R5) nella discarica stessa.*
- 24. I rifiuti di cui al codice EER 191209 provengono esclusivamente dagli impianti di trattamento mediante vagliatura di rifiuti urbani derivanti dalla pulizia degli arenili di Ravenna e Cervia (gestiti da HERA SpA). Tali sovralli possono essere ammessi al recupero (R5) in discarica senza necessità di caratterizzazione analitica.*
- 25. Ai fini della verifica di conformità dei rifiuti ammessi al recupero (R5) in discarica, è implementata nel Piano di Gestione Operativa (PGO) specifica procedura di controllo che esplicita le modalità di verifica previste per le diverse tipologie di rifiuti nonché le modalità di gestione dei rifiuti stessi in mancanza di conformità ai requisiti richiesti.*

26. *La Frazione Organica Stabilizzata (cosiddetta FOS o compost fuori specifica) di cui al codice EER 190503 è ammessa al recupero (R11) per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 1996/2006.*
Ai fini dell'accettazione del biostabilizzato per il recupero (R11) come materiale di ingegneria per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, è implementata nel Piano di Gestione Operativa (PGO) specifica procedura di controllo che deve prevedere almeno la verifica analitica con cadenza almeno semestrale dei criteri stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato A alla DGR n. 1996/2006, precisandone le modalità di campionamento. Tale procedura di controllo comprende altresì modalità e tempi di utilizzo del biostabilizzato in discarica, per cui il gestore è tenuto ad adottare idonee soluzioni gestionali atte ad evitare la compromissione del processo di biostabilizzazione della materia organica (es. copertura cumulo).
Qualora i rifiuti di cui al codice EER 190503 non risultassero conformi per essere destinati a recupero (R11) in discarica, tali rifiuti potranno essere smaltiti (D1) nella discarica stessa, previa verifica del rispetto dei pertinenti criteri di ammissibilità allo smaltimento, oppure respinti come carico non conforme. Di tali movimentazioni deve essere tenuta idonea registrazione ed evidenza documentale, a disposizione degli organi di controllo.
In ogni caso, da qualsiasi impianto produttore provenga la FOS, il lotto di campionamento non può essere avviato a recupero/smaltimento prima del risultato delle indagini analitiche di conformità.
27. *Al termine dei conferimenti di rifiuti per esaurimento volumetrico della parte di discarica oggetto di coltivazione (estensione al **10° settore** di 7°-8° settore), il gestore provvede nell'ambito della gestione operativa e secondo piano di coltivazione approvato alla tempestiva posa dello strato di copertura provvisoria finalizzato ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento, in attesa della copertura superficiale finale e chiusura.*
Sempre nell'ambito della gestione operativa, al raggiungimento del 70% dei cedimenti attesi sul lungo periodo per l'assestamento alla quota finale autorizzata (cioè al limite massimo di altezza del corpo discarica fissato ad assestamenti e cedimenti avvenuti alla quota di 18,60 m s.l.m.) e comunque entro 3 anni dal termine dei conferimenti di rifiuti a smaltimento, ai fini della chiusura definitiva di tale parte di discarica, il gestore è tenuto a dare avvio alla realizzazione della copertura superficiale finale, informando ARPAE – SAC e ST di Ravenna sul cronoprogramma dei relativi lavori.
28. *Gli interventi di copertura superficiale finale delle porzioni esaurite di discarica devono essere realizzati, nell'ambito della gestione operativa di ciascun lotto funzionale, secondo le modalità previste nel progetto approvato e, al termine, devono essere sottoposti a collaudo da parte di un tecnico qualificato esterno che non abbia partecipato alla progettazione e/o direzione lavori.*
29. *Al termine degli interventi di copertura superficiale finale e ai fini dell'avvio alla gestione post-operativa di ciascun lotto funzionale della discarica, il gestore è tenuto ad adempiere alle procedure previste dall'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi per la chiusura tramite apposita comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, corredata da una relazione consuntiva dei lavori eseguiti e relativo collaudo tecnico-funzionale; contestualmente dovrà altresì essere presentato il Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO) aggiornato nei dettagli esecutivi e operativi.*
30. *Al termine del periodo fissato in **30 anni** con riferimento all'attestazione da parte dell'Autorità competente della chiusura di ciascuna parte della discarica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi, dovrà essere valutata l'eventuale necessità di prolungarne la fase di gestione post-operativa qualora si rilevi la sussistenza di rischi, seppur minimi, per l'ambiente.*
31. *In generale per tutte le parti di discarica, il percolato deve essere drenato, asportato dal corpo della discarica ed, eventualmente previo opportuno accumulo intermedio, destinato prioritariamente via tubo al trattamento nell'impianto TCF del Centro Ecologico Romea gestito dalla stessa società HERAmbiente SpA all'interno del Comparto km 2,6 o, in caso di necessità, comunque conferito via autobotte a trattamento presso impianti esterni autorizzati. Il sistema di estrazione e raccolta del percolato deve essere periodicamente verificato e sottoposto a manutenzione per evitare intasamenti.*
32. *Deve essere previsto un idoneo sistema di captazione e raccolta del biogas prodotto dalle diverse porzioni della discarica da avviare, in via prioritaria, a recupero energetico e per cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, l'utilizzo come combustibile per la produzione di energia elettrica (RI) del biogas (CER 190699) prodotto da 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10° settore della discarica in 4 motori endotermici (denominati Ravenna 2, Ravenna 3, Ravenna 4a, Ravenna 4b), per un quantitativo massimo fissato complessivamente in **24.312 tonnellate/anno**.*
33. *Ai fini del recupero energetico, le caratteristiche indicative del biogas captato dalle diverse porzioni di discarica sono:*
 ✓ contenuto di CH₄: minimo 30%vol

- ✓ contenuto di H_2S : massimo 1,5%vol
- ✓ p.c.i. sul tal quale: minimo 12.500 kJ/Nm³

per cui il gestore è tenuto comunque a garantire il funzionamento regolare dei motori, le performances di recupero energetico attese, il rispetto dei pertinenti valori limite di emissione in atmosfera stabiliti al paragrafo D2.4) dell'Allegato alla presente AIA senza l'utilizzo di combustibile ausiliario.

34. Sulle linee di adduzione del biogas a ciascun impianto di recupero energetico asservito alla discarica, sono installati appositi misuratori di portata oggetto di idonea manutenzione. Ai fini del recupero energetico, il gestore è altresì tenuto al controllo analitico del biogas in alimentazione ai motori endotermici dopo la fase di refrigerazione, ove prevista, per cui è fatto salvo quanto disposto in termini di monitoraggio al paragrafo D2.4) dell'Allegato alla presente AIA.
 35. Nel caso di impraticabilità del recupero energetico del biogas captato dalle diverse parti di discarica, è possibile ricorrere alla termodistruzione in idonee camere di combustione (torce) per cui sono fatte salve le condizioni stabilite per le emissioni in atmosfera al paragrafo D2.4) dell'Allegato alla presente AIA.
 36. Deve essere quantificato in carico sul registro di carico e scarico della discarica il biogas qualificato come rifiuto (CER 190699) e inviato a recupero energetico (R1) agli impianti di produzione di energia elettrica. Ogni impianto di produzione di energia elettrica a servizio della discarica ha quindi un registro di carico e scarico dove annotare i quantitativi recuperati di biogas, grazie ai rispettivi contatori volumetrici.
 37. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e antincendio per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
 38. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AIA si applicano le previsioni del D.Lgs n. 36/2003 e smi in materia di discariche di rifiuti.
 39. Si fa riserva di riesaminare e modificare le condizioni impartite con la presente AIA, ai sensi e per gli effetti di disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali stabilite dalla pianificazione di settore, anche in attuazione e perfezionamento di previsioni e direttive regionali conseguenti l'approvazione del PRGR ovvero in sede di monitoraggio del piano stesso.
- 2.e) Le **tipologie di rifiuti in ingresso** ammesse dall'AIA sono aggiornate sostituendo la **Tabella 2** riportata nella **Sezione D1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con la seguente:

TABELLA 2	
ELENCO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI A RECUPERO (R5/R11) IN DISCARICA	
ELENCO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI A RECUPERO (R5)	
PER LA COPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI IN DISCARICA E LA SISTEMAZIONE DURANTE LA GESTIONE OPERATIVA	
Codice EER	Descrizione
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
020401	terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
020402	carbonato di calcio fuori specifica
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191209	sovvallo prodotto dal trattamento mediante separazione meccanica (vagliatura) negli impianti gestiti da HERA SpA dei rifiuti urbani derivanti dalla pulizia degli arenili di Ravenna e Cervia
ELENCO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI A RECUPERO (R11)	
PER LA COPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI IN DISCARICA	
Codice EER	Descrizione
190503	compost fuori specifica (Frazione Organica Stabilizzata - FOS)

3. Di stabilire che per il lotto funzionale costituito da 7°-8°-10° settore della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 30 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto. Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività di gestione di tale parte di discarica può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente. Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
4. Di dare atto che le suddette garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.